

Per i presidi responsabilità anche penali per gli errori commessi in sede di applicazione

Bonus e incarichi, ecco i rischi

L'allarme di Cantone: possibili fenomeni corruttivi

DI MARCO NOBILIO

La chiamata diretta e il bonus docenti costituiscono fattori di rischio corruttivo per le istituzioni scolastiche. L'allarme viene dall'autorità nazionale anticorruzione (Anac), che lo ha messo nero su bianco in un provvedimento emanato il 13 aprile scorso (delibera 430). La questione è diventata di particolare attualità, proprio in questi giorni, perché dopo un lungo braccio di ferro tra sindacati e amministrazione, è ormai assodato che la materia del compenso accessorio legata al merito e la chiamata diretta dei docenti dagli ambiti, sono state definitivamente sottratte al tavolo negoziale. Pertanto, essendo regolate in via esclusiva da norme di legge, eventuali illeciti commessi dai dirigenti scolastici in sede di applicazione potrebbero determinare non solo l'insorgenza della responsabilità civile ma, nei casi più gravi, anche di quella penale.

La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la responsabilità penale per taluni reati tipici della pubblica amministrazione (in primo

luogo, per l'abuso d'ufficio) non sussista in tutti i casi regolati da disposizioni pattizie. Perché ai fini della sussistenza del reato, in tali casi, è necessaria la violazione di legge. Elemento, questo, impossibile a verificarsi nelle materie regolate dalla contrattazione collettiva. Con la rilegificazione di una parte importante degli istituti della mobilità e del compenso accessorio, invece, tale violazione è possibile. E dunque, è ragionevole ritenere che il contenzioso, prima relegato nelle aule delle sezioni lavoro, si sposterà anche in sede penale. Tanto più che i rimedi civilistici previsti dall'ordinamento sono molto costosi per i lavoratori. Per adire l'azione giudiziale (ad oggi l'unico rimedio efficace per dirimere le controversie di lavoro) è obbligatoria la difesa tecnica. Il lavoratore, dunque, deve necessariamente farsi difendere da un avvocato e i costi dell'azione si aggirano, mediamente, intorno ai 2000 euro. E tali costi si raddoppiano se il lavoratore perde la causa. Perché con la riforma del codice di procedura civile, il regolamento delle spese non può più prevedere la compensazione tra le

parti, salvo gravi ed eccezionali motivi. In altre parole: chi perde la causa, oltre a pagarsi l'avvocato, deve pagare anche l'avvocato della controparte.

Nel caso dei lavoratori della scuola, dunque, in caso di soccombenza il lavoratore deve pagare anche le spese sostenute dall'erario per retribuire l'avvocato dello stato che difende l'amministrazione. Non così, invece, per il rimedio penale, che consiste in una mera denuncia in carta semplice, recante l'esposizione del fatto, che qualunque cittadino può esperire semplicemente recandosi presso una stazione di carabinieri senza alcun costo. Di qui la particolare attualità dell'allarme lanciato dall'autorità presieduta da **Raffaele Cantone** che, però, ha dato ai dirigenti scolastici anche alcuni suggerimenti per evitare di commettere illeciti di natura corruttiva.

L'autorità ha individuato diversi comportamenti potenzialmente a rischio. Tra questi, per quanto riguarda le dazioni connesse al bonus docenti, l'attribuzione di incarichi aggiuntivi e la valutazione e incentivazione dei docenti.

E per la chiamata diretta, il conferimento degli incarichi di docenza. In entrambi i casi, sempre secondo l'Anac, potrebbero verificarsi discriminazioni e favoritismi sia al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti, sia nell'individuazione all'interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire incarichi. L'antidoto per prevenire l'adozione di comportamenti illeciti penalmente rilevanti, secondo l'autorità guidata da Raffaele Cantone, va individuato nella definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi; nella diramazione di circolari esplicative dei criteri e, infine, nella pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti e, se aggiuntivi, con indicazione della durata e del compenso spettante.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di **ALESSANDRA RICCIARDI**
aricciardi@class.it

